

Sent. n. 165/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del
Consigliere Saverio Galasso, ha pronunciato la
seguinte

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 77880/pensioni militari
del registro di Segreteria,

TRA

Il Sig. XX (C.F. omissis), nato
a omissis il omissis, e residente ad
omissis, in via omissis,
rappresentato e difeso, giusta procura speciale
redatta su foglio separato, dall'Avv. Marianna
Contaldo, ed elettivamente domiciliato presso lo
studio della medesima sito in Roma, via Camilla, n.
32, e che dichiara di voler ricevere tutte le
comunicazioni inerenti al presente procedimento al
numero fax 0691712573 o indirizzo p.e.c.:
mariannacontaldo@ordineavvocatiroma.org;
ricorrente -

CONTRO

- Istituto Nazionale Previdenza Sociale (C.F. 80078750587), con sede in Roma alla Via Ciro il Grande n. 21, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Filippo Mangiapane (codice fiscale: MNGFPP64T25F158Q, P.e.c. avv.filippo.mangiapane@postacert.inps.gov.it), giusta procura generale alle liti rilasciata il 23 gennaio 2023 per atto Notaio Roberto Fantini (Rep.n.37590 racc.n.7131), allegata alla memoria di costituzione, ed elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, in Roma, Via Cesare Beccaria n.29, e che dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, di voler ricevere tutte le comunicazioni inerenti il presente procedimento all'indirizzo pec: avv.filippo.mangiapane@postacert.inps.gov.it.;

resistente –

Visto l'atto introduttivo del giudizio;
Visti gli altri atti e documenti di causa;
Udita all'udienza del 17 aprile 2024, celebrata con l'assistenza del segretario d'udienza Sig.ra Paola Venanzini, l'Avv. Gianna Fiore per l'I.N.P.S., mentre nessuno è comparso per il ricorrente;

FATTO

1. Con ricorso depositato in data 13 maggio 2020 il
ricorrente ha chiesto di accertare e dichiarare il
proprio diritto, ai sensi dell'art. 54 del D.P.R. n.
1092/73 al ricalcolo, riliquidazione e pagamento del
trattamento pensionistico con attribuzione della
percentuale del 44%, ai fini del calcolo della base
pensionabile per la "quota retributiva", nonché al
diritto all'adeguamento del trattamento corrente,
previo annullamento e/o disapplicazione di
qualsivoglia provvedimento sotteso, inerente,
connesso, o comunque preparatorio o consequenziale
che sia di ostacolo al riconoscimento del medesimo
diritto, e per la conseguente condanna dell'Inps al
pagamento delle somme arretrate che risulteranno
dovute in seguito alla ricostituzione, con gli
interessi di rivalutazione monetaria come per legge,
con decorrenza dalla data di collocamento in congedo,
nonché ad adeguare la prestazione pensionistica.
2. Con la memoria di costituzione l'I.N.P.S.,
comunicando di avere erogato gli importi richiesti
dal ricorrente nel mese di febbraio 2022, ha chiesto,
tra l'altro, di dichiarare la cessata materia del
contendere.

DIRITTO

1. Preso atto che parte ricorrente nulla ha
eccepito in ordine alla richiesta di cessazione della
materia del contendere, formulata dalla resistente in
esito al deposito del ricalcolo della pensione per
cui è causa e della prova dell'avvenuto pagamento di
quanto dovuto, comprensivo di accessori di legge,
occorre dichiarare la cessazione della materia del
contendere.

2. Posto che la definizione del giudizio avviene
solo decidendo su questione pregiudiziale - tale deve
ritenersi l'estinzione del giudizio per cessazione
della materia del contendere: cfr. Cass. civ., sez.
3^a, 16.2.2023, n. 4951 -, deve disporsi, ai sensi
dell'art. 31, comma 3, c.g.c., la compensazione delle
spese del giudizio.

3. Nulla per le spese della sentenza di cui all'art.
31, comma 5, c.g.c., attesa la gratuità del giudizio
pensionistico.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la
Regione Lazio, in composizione monocratica
definitivamente pronunciando:

- dichiara la cessazione della materia del

contendere;

- compensa le spese del giudizio;
- nulla per le spese della sentenza.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17
aprile 2024.

Il Giudice Monocratico

Cons. Saverio Galasso

f.to digitalmente

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 18.04.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA